Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68° — **Roma - Venerdì, 13 maggio 1927 - Anno V** — **Numero 111**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

CASA REALE.

PARLAMENTO NAZIONALE.

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CASA REALE

AVVISO DI CORTE.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, Sua Eccellenza il signor generale Emiliano Chamorro, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica del Nicaragua.

Roma, addì 13 maggio 1927 - Anno V

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

LEGISLATURA XXVII — SESSIONE (1924-27)

La Camera dei deputati è convocata in seduta pubblica per mercoledì 25 maggio 1927 - Anno V, alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO.

1. Sorteggio degli Uffici.

2. Interrogazioni.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

3. Conversione in legge del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, recante nuovi provvedimenti a favore delle piccole industrie. (1249).

4. Conversione in legge del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2440, che dà esecuzione alla Convenzione firmata a Roma addì 11 febbraio 1926, fra il Regio Governo d'Italia ed il Governo d'Austria per definire amichevolmente l'assetto della Fondazione evangelica della Contessa Elvine de La Tour. (1336).

5. Conversione in legge del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 203, recante provvedimenti per attenuare le conseguenze della prima applicazione di leggi tributarie nelle Provincie riunite all'Italia in virtù dei trattati di pace. (1344).

6. Conversione in legge del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 232, concernente l'aumento del saggio d'interesse pei mutui concessi dalla Cassa di risparmio e deposito di Firenze, dal Monte dei Paschi di Siena e dal Consorzio per mutui ai danneggiati dal terremoto tosco-emiliano. (1371).

7. Modificazioni all'art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana. (*Approvato dal Senato*). (1388).

8. Conversione in legge del R. decreto 13 febbraio 1927, n. 281, che approva la convenzione aggiuntiva riguardante il prolungamento della linea aerea Venezia-Vienna sul tratto Venezia-Roma. (1389).

9. Conversione in legge del R. decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 130, circa l'abrogazione nei territori annessi al Regno di alcune disposizioni in materia di libri fondiari, e modificazioni alla vigente tariffa notarile. (1284).

10. Conversione in legge del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1564, sull'assicurazione contro le malattie del personale dei servizi pubblici di trasporto nelle nuove Provincie. (1012).

11. Conversione in legge del R. decreto-legge 20 agosto 1926 n. 1433, col quale si apportano variazioni alle tariffe telefoniche e postali. (1048).

12. Conversione in legge del R. decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1044, che reca disposizioni per l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato. (1056).

13. Conversione in legge del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, concernente modifiche alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia. (1119).

14. Conversione in legge del R. decreto 3 dicembre 1926, n. 2029, che aumenta la parte di avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 che può essere destinata a spese aventi per fine la ricostruzione economica della Nazione, e convalidazione del R. decreto 25 novembre 1926, n. 2017, relativo alla 21ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27. (1161).

15. Conversione in legge del R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, recante provvedimenti per il riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia. (1330).

16. Conversione in legge del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 262, che reca modificazioni al R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, sulla costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi. (1379).

17. Conversione in legge del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 271, che istituisce un riparto di Milizia portuaria a Livorno. (1380).

18. Conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1927, n. 296, contenente modificazioni al servizio dei depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti. (1399).

19. Conversione in legge del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, concernente la espropriazione e passaggio al Demanio marittimo assegnato al Consorzio autonomo del porto di Genova del terreno necessario alla sistemazione del promontorio di San Benigno. (1403).

20. Conversione in legge del R. decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 312, che approva la fusione del Monte di pietà di Venezia con la Cassa di risparmio di Venezia. (1406).

21. Conversione in legge del R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 334, concernente provvedimenti in seguito alla nuova circoscrizione provinciale e proroghe di termini per la esecuzione di lavori nelle zone terremotate. (1412).

22. Approvazione del piano regolatore del reparto Turro di Milano. (1419).

23. Conversione in legge del R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 314, recante norme per l'immatricolazione e l'individuazione degli autoveicoli. (1402).

24. Conversione in legge del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, con cui l'Istituto centrale di statistica è incaricato a promuovere la formazione di indici del costo della vita in taluni Comuni del Regno. (1355).

25. Conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, che apporta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, riguardante la

trasformazione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria. (1385).

26. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928. (1172 e 1172-*bis*).

27. Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928. (1179 e 1179-*bis*).

28. Provvedimenti in favore degli odontotecnici concessionati delle nuove Provincie del Regno. (1294).

29. Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. (1296).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 962.

LEGGE 21 aprile 1927, n. 678.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, circa la sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli enti locali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, circa la sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli enti locali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 963.

REGIO DECRETO 14 aprile 1927, n. 682.

Agevolazioni postali al carteggio della Tombola nazionale pro Ospedali civili di Rimini, Caltanissetta e Montiano e pro Ricovero di mendicità di Verucchio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971;

Vista la domanda con la quale la Commissione esecutiva della Tombola nazionale pro Ospedali civili di Rimini, Caltanissetta e Montiano e Ricovero di mendicità di Verucchio chiede di fruire delle agevolazioni postali consentite dal decreto anzidetto per il carteggio delle tombole e delle lotterie aventi scopo di beneficenza;

Considerate le finalità benefiche perseguite dagli istituti interessati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le agevolazioni postali di cui all'art. 2 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971, con le restrizioni e le modalità di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto stesso, sono interamente accordate al carteggio della Tombola nazionale pro Ospedali civili di Rimini, Caltanissetta e Montiano e Ricovero di mendicità di Verucchio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 80. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 964.

REGIO DECRETO 24 aprile 1927, n. 683.

Delimitazione territoriale fra i comuni di Malvagna e di Castiglione di Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il R. decreto 27 dicembre 1923, n. 2885, con cui, in virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, è stata aggregata al comune di Malvagna la parte di territorio del comune di Castiglione di Sicilia compresa fra l'abitato di Malvagna e la sponda sinistra del fiume Alcantara ed è stato conferito al Governo il mandato di procedere alla delimitazione del territorio aggregando, tenuto anche conto dei bisogni di Malvagna per l'espansione del suo abitato;

Veduto il progetto di delimitazione territoriale fra i Comuni suddetti, predisposto d'ufficio a cura del Prefetto di Catania e vistato dall'ingegnere capo di quell'ufficio del Genio civile;

Veduti i reclami a firma di Ferrara Antonino ed altri contro il progetto anzidetto;

Vedute le deliberazioni in data 19 maggio e 23 ottobre 1926 delle Reali Commissioni per la straordinaria amministrazione delle provincie di Messina e di Catania, con i poteri dei rispettivi Consigli provinciali;

Veduti i pareri delle Giunte provinciali amministrative di Messina e di Catania, in adunanza, rispettivamente, 10 giugno 1926 e 18 gennaio 1927;

Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione prima, in adunanza 4 aprile c. a., le cui considerazioni s'intendono nel presente decreto riportate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I reclami suddetti sono respinti.

I confini tra i comuni di Malvagna e di Castiglione di Sicilia sono stabiliti in conformità della pianta planimetrica, vistata in data 24 febbraio 1926, n. 1529, dall'ingegnere capo del Genio civile di Catania.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 81. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **965**.

REGIO DECRETO 24 aprile 1927, n. **654**.

Modificazione all'elenco allegato 2 del R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720, nella parte contenente la indicazione delle Unioni provinciali miste, aderenti alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, nonchè alle Associazioni sindacali di grado inferiore ad essa aderenti;
Vista la domanda in data 3 febbraio 1927, con la quale la Presidenza di detta Confederazione chiede che, in relazione ai mutamenti nella circoscrizione amministrativa del Regno disposti col R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, ed implicanti una modificazione territoriale della provincia di Teramo, la sede della relativa Unione industriale sia stabilita in Teramo anzichè in Pescara, e che inoltre sia rettificata la denominazione della Unione industriale fascista della provincia di Fiume, in quella di Unione industriale fascista della provincia del Carnaro, in analogia con la denominazione ufficiale della Provincia stessa, giusta i Regi decreti-legge 22 febbraio 1924, n. 213, e 27 aprile 1924, n. 582;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo;

L'elenco allegato 2 al R. decreto 26 settembre 1926, numero 1720, nella parte contenente la indicazione delle Unioni provinciali miste aderenti alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana e giuridicamente riconosciute, è così modificato per ciò che riguarda le Unioni delle provincie di Teramo e di Fiume:

Unione industriale fascista della provincia di Teramo, con competenza territoriale sulla provincia di Teramo, e con sede in Teramo.

Unione industriale fascista della provincia del Carnaro (Federazione provinciale fascista della provincia di Fiume) con competenza territoriale sulla provincia del Carnaro, e con sede in Fiume.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 54. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **966**.

REGIO DECRETO 14 aprile 1927, n. **660**.

Cambiamento della denominazione del Regio istituto industriale di Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 settembre 1924, n. 1967, sull'ordinamento del Regio istituto industriale di Reggio Calabria;
Vista la deliberazione in data 10 novembre 1926 del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto predetto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regio istituto industriale di Reggio Calabria assume la nuova denominazione di Regio istituto industriale Antonio Panella in Reggio Calabria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 60. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **967**.

REGIO DECRETO 14 aprile 1927, n. **659**.

Proroga del termine per la temporanea amministrazione dell'Associazione italiana degli albergatori da parte del Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 24 dicembre 1925, n. 2265, col quale venivano sciolti gli organi elettivi dell'Associazione italiana degli albergatori ed affidata l'amministrazione temporanea dell'ente al gr. uff. Alfredo Campione in qualità di Regio commissario, col cómpito di sottoporre, in termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del detto decreto, le proposte per assicurare il normale e proficuo funzionamento dell'ente;
Visti i Nostri decreti 11 marzo 1926, n. 489, 17 giugno 1926, n. 1245, 16 settembre 1926, n. 1808, e 6 gennaio 1927,

n. 32, coi quali venivano prorogati i termini fissati dal citato decreto 24 dicembre 1925, n. 2265;
Constatata la necessità di un'ulteriore proroga per attuare le proposte presentate dal Commissario straordinario;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' prorogato, fino al 31 dicembre 1927, il termine previsto dall'art. 2 del R. decreto 24 dicembre 1925, n. 2265, per la temporanea amministrazione dell'Associazione italiana degli albergatori, da parte del Regio commissario gr. uff. Alfredo Campione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 59. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 968.

REGIO DECRETO 27 marzo 1927, n. 666.

Approvazione dell'atto 14 marzo 1927 aggiuntivo alla convenzione 30 ottobre 1919 per la concessione della ferrovia San Giovanni Bianco-Piazza Brembana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 ottobre 1903, n. 448, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 15 ottobre stesso anno, per la concessione a favore della provincia di Bergamo della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a trazione elettrica da Bergamo a San Giovanni Bianco;
Visto il Nostro decreto 15 gennaio 1920, n. 136, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 30 ottobre 1919 per la concessione alla stessa provincia di Bergamo della costruzione e dell'esercizio della ferrovia San Giovanni Bianco-Piazza Brembana;
Visto il Nostro decreto 21 luglio 1921, n. 1249, col quale fu approvato l'atto suppletivo stipulato il 4 luglio 1921 per la unificazione dei termini di riscatto delle ferrovie Bergamo-San Giovanni Bianco e San Giovanni Bianco-Piazza Brembana;
Visto il Nostro decreto 16 ottobre 1924, n. 1782, col quale fu approvato l'atto suppletivo stipulato il 25 settembre 1924 per la determinazione della sovvenzione governativa afferente la costruzione della linea;
Visto il Nostro decreto 21 ottobre 1926, col quale la Società ferrovia elettrica di Valle Brembana è stata riconosciuta subconcessionaria dell'esercizio della ferrovia medesima;
Viste le istanze 4 e 16 marzo 1926, con le quali la provincia di Bergamo ha domandato la revisione di taluni dei patti di concessione della ferrovia in parola;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè i decreti-legge 23 febbraio 1923, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, nn. 996 e 998; 29 luglio 1925, n. 1509; 31 dicembre 1925, n. 2525, e 16 agosto 1926, n. 1595;
Sentita la Commissione per la revisione dei piani finanziari di ferrovie e tramvie;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione addizionale stipulata il 14 marzo 1927 fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze in rappresentanza dello Stato, ed i legali rappresentanti della provincia di Bergamo e della Società ferrovia elettrica di Valle Brembana, per la proroga del termine di ultimazione e di apertura all'esercizio della ferrovia San Giovanni Bianco-Piazza Brembana, nonchè per la revisione di taluni dei patti di concessione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 66. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 969.

REGIO DECRETO 31 marzo 1927, n. 665.

Equiparazione dell'Istituto nazionale dei sordomuti di Firenze alle scuole pubbliche elementari ed approvazione della relativa convenzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, con il quale l'obbligo scolastico viene esteso ai fanciulli sordomuti idonei all'istruzione;
Considerato che l'Istituto nazionale per sordomuti di Firenze si trova nelle condizioni di idoneità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto nazionale dei sordomuti di Firenze è dichiarato idoneo per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli sordomuti e come tale riconosciuto a tutti gli effetti quale pubblica scuola per i medesimi, in base all'annessa convenzione, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e che andrà in vigore alla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 260, *foglio* 65. — FERRETTI.

Convenzione.

Fra i sottoscritti comm. prof. dott. Mario Tortonese, Regio provveditore agli studi di Firenze, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione secondo l'autorizzazione data con nota 25 maggio 1926, n. 2280, e il presidente dell'Istituto nazionale dei sordomuti di Firenze, si è convenuto quanto segue;

1° L'Istituto dei sordomuti suddetto si obbliga ad impartire l'istruzione elementare a non meno di 48 fanciulli sordomuti in età dell'obbligo scolastico.

2° L'Istituto si obbliga d'impartire l'insegnamento secondo le norme vigenti e ad uniformarsi a quanto prescrivono il regolamento e i programmi sull'istruzione dei sordomuti.

3° L'Istituto suddetto si obbliga ad impartire l'istruzione dei sordomuti mediante personale abilitato ai sensi di legge e in numero adeguato alle necessità scolastiche dell'Istituto stesso.

Al detto personale sarà corrisposto lo stipendio minimo legale degli insegnanti elementari. L'Istituto si obbliga inoltre di provvedere alle eventuali supplenze del personale insegnante con personale avventizio assunto in via provvisoria.

L'Istituto, in corrispettivo dei vantaggi della vita interna che possa accordare al personale insegnante, ha il diritto di rivalersi della spesa corrispondente.

Al personale supplente e al personale assistente regolarmente assunto in tale qualifica sarà corrisposto dall'Istituto un compenso secondo le risorse finanziarie dell'Istituto stesso, tenendo per quanto sia possibile nella debita considerazione il trattamento fatto ai maestri elementari e al corrispondente personale assistente dei ruoli statali.

4° Il Ministero della pubblica istruzione riconosce l'Istituto suddetto come pubblica scuola per i sordomuti ed affida ad esso a tutti gli effetti l'istruzione e l'educazione dei fanciulli sordomuti in esso accolti.

5° Il Ministero della pubblica istruzione allo scopo di aiutare l'Istituto alle spese di mantenimento, specie per quanto riguarda le scuole, si obbliga ad un concorso di lire 10,000 annue.

La presente convenzione ha la durata di un quinquennio e si intenderà confermata qualora non sia denunciata da una delle parti almeno 6 mesi prima della scadenza. Resta integra al Ministero la facoltà di denuncia in ogni tempo prevista dall'art. 44 del regolamento.

6° La presente convenzione entra in vigore ad ogni effetto alla data del decreto Reale col quale l'Istituto sarà riconosciuto come idoneo per l'insegnamento pubblico dei sordomuti.

Firenze, 27 agosto 1926.

Il Regio provveditore agli studi:
MARIO TORTONESE.

Il presidente dell'Istituto:
ANDREA CARLO CASSINI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

REGIO DECRETO 7 aprile 1927.
Approvazione, anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, del progetto per l'impianto di un binario di raccordo fra lo stabilimento delle « Fabbriche riunite cementi e calce » colla stazione di Imperia (Oneglia).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda 22 giugno 1920, regolarmente pubblicata senza dar luogo ad opposizioni, colla quale la Società industria cementi Portland - Oneglia, chiedeva che fosse, in base all'apposito progetto, dichiarata opera di pubblica utilità, l'impianto di un binario di raccordo fra la stazione di Oneglia e il proprio stabilimento posto sulla sinistra del torrente Impero;

Vista la domanda suppletiva 3 novembre 1924, pure regolarmente pubblicata senza dar luogo ad opposizioni, colla quale la Società anonima « Fabbriche riunite cemento e calce », quale rilevataria della Società industria cementi Portland, in seguito alle modifiche di tracciato rese necessarie dalle disposizioni delle Ferrovie dello Stato, ha chiesto nuovamente la dichiarazione di pubblica utilità per le opere anzidette;

Visto il progetto del raccordo in parola in data 3 novembre 1924, portante il bollo annullato dell'ufficio del registro di Oneglia, nel quale è indicato in tinta rossa il definitivo tracciato del binario di cui trattasi;

Vista la convenzione stipulata il 12 maggio 1925 fra le Ferrovie dello Stato e la Società anonima « Fabbriche riunite cemento e calce » per regolare l'impianto e l'esercizio del divisato raccordo ferroviario;

Visto il decreto Ministeriale 22 febbraio 1927 - Anno V, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo successivo, registro 6, foglio 257, col quale è stata concessa al Consorzio Esercizio Cementi, all'uopo costituitosi, la facoltà di impiantare su di un tratto della strada di 1ª classe n. 45 il binario di cui sopra;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato;

Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 novembre 1879, n. 5188, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, nonchè il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato, anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, il suaccennato progetto 3 novembre 1924 per l'impianto di un binario di raccordo dello stabilimento delle « Fabbriche riunite cementi e calce » colla stazione di Imperia (Oneglia).

Art. 2.

Per la esecuzione delle espropriazioni e dei lavori contemplati nel progetto succitato è assegnato il termine di sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il Governo si riserva ampia facoltà di modificare e di sopprimere anche l'esercizio del raccordo senza compenso quando lo ritenga necessario per esigenze di servizio.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1927.

Modificazioni alla nomenclatura e classificazione delle cose per il trasporto a piccola velocità sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

La voce « Cartoni fini... 44 50 52 — — » della nomenclatura e classificazione delle cose spedite a piccola velocità (volume II delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato) è modificata come appresso, ferma restando la nota relativa:

Cartoni fini:
a) stampati o litografati . . . . 44 — — — —
b) altri . . . . 44 50 52 — —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 aprile 1927 - Anno V.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1927.

Proroga del termine assegnato al Commissario incaricato della temporanea gestione della Congregazione di carità e di altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di Altamura.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1926, con il quale si prorogava fino al 30 marzo 1927 il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al Commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione della Congregazione di carità e di altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di Altamura;
Vista la proposta del Prefetto;
Ritenuta la necessità di accordare al Commissario un'ulteriore proroga del termine suaccennato;
Visto il R. decreto 26 aprile 1926, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto Commissario, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato fino al 31 dicembre 1927.
Il Prefetto di Bari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 aprile 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: SUARDO.

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1927.

Approvazione di disposizioni concernenti l'impiego dei gas tossici di cui al regolamento approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il regolamento concernente l'impiego dei gas tossici, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati:
a) la tabella delle sedi per le sessioni di esame per il conseguimento del certificato di idoneità, di cui all'art. 31 del regolamento, risultante dall'allegato 1° al presente decreto;
b) i programmi per gli esami di conseguimento del certificato di idoneità per la abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici, di cui all'art. 33 del regolamento, risultanti dall'allegato 2° al presente decreto;
c) le prescrizioni di cui all'art. 59 del regolamento, relative ai recipienti ed imballaggi, nonchè al trasporto dei gas tossici, risultanti dall'allegato 3° al presente decreto;
d) i modelli di cui all'art. 68 del regolamento, risultanti dagli allegati 4°, 5°, 6°, 7°, 8° e 9° al presente decreto.

Art. 2.

Il direttore generale della Sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 maggio 1927 - Anno V

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

ALLEGATO 1° (art. 31).

SEDI DI ESAMI.

Numero d'ordine	Sedi	Provincie comprese nella circoscrizione
1	Torino	**Torino, Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara, Vercelli.**
2	Genova	**Genova, Imperia, Savona, Spezia.**
3	Milano	**Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Pavia, Piacenza, Sondrio, Varese.**
4	Venezia	**Venezia, Belluno, Bolzano, Mantova, Rovigo, Trento, Udine, Verona, Vicenza, Treviso, Padova.**
5	Trieste	**Trieste, Fiume, Gorizia, Pola.**
6	Bologna	**Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Ancona, Ascoli, Macerata, Pesaro.**
7	Firenze	**Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Siena.**
8	Roma	**Roma, Aquila, Chieti, Frosinone, Perugia, Pescara, Rieti, Teramo, Terni, Viterbo.**
9	Napoli	**Napoli, Avellino, Benevento, Salerno, Campobasso.**
10	Bari	**Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Zara.**
11	Palermo . . .	**Palermo, Caltanissetta, Castrogiovanni, Catania, Girgenti, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani.**
12	Taranto	**Taranto, Catanzaro, Cosenza, Matera, Potenza, Reggio Calabria.**
13	Cagliari	**Cagliari, Nuoro, Sassari.**

Visto:

Il Capo del Governo
Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

ALLEGATO 2° (Articoli 26 e 33).

Programmi per gli esami diretti a conseguire il certificato di idoneità per la abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici

I.

Gli esami vertono sul gas o sui gas per i quali viene richiesta la abilitazione, e constano di prove pratiche e di prove orali.

Le *prove pratiche* hanno per oggetto:

a) la tecnica per le varie manipolazioni connesse con la conservazione e la custodia, nonchè con il trasporto di ciascun gas tossico per il quale viene richiesta la abilitazione;

b) la tecnica delle varie manipolazioni connesse con la utilizzazione dei gas tossici di cui alla precedente lettera *a*);

c) l'impiego dello maschere ed apparecchi contro i gas.

Le *prove orali* riguardano:

a) le nozioni elementari sulla preparazione e utilizzazione industriale del gas, sulle sorgenti di intossicazione durante la fabbricazione e durante la utilizzazione del gas stesso; sull'azione tossica di questo, sui modi di rivelarne la presenza, sulle norme cautelative in generale e sui soccorsi di urgenza.

b) la conoscenza del regolamento sull'impiego dei gas tossici, approvato con il Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, ed in particolare del titolo secondo di esso.

II.

Per le prove pratiche, ciascuna commissione esaminatrice stabilisce l'istituto o lo stabilimento in cui esse dovranno svolgersi.

Per ciascun aspirante la commissione esaminatrice formula il tema da svolgere, determina gli elementi che possono essergli messi a disposizione e stabilisce il tempo massimo di durata della prova.

Alle prove pratiche devono presenziare costantemente tre membri della commissione esaminatrice delegati a riferire sulla capacità ed abilità di ciascun aspirante alla commissione stessa, che darà, sul loro rapporto, il voto.

La prova orale dovrà durare non meno di venti e non più di trenta minuti.

Ogni commissario dispone di dieci punti per il complesso delle prove pratiche e di dieci punti per la prova orale.

Ottengono il certificato di idoneità gli aspiranti che abbiano conseguito sette decimi nel complesso delle prove pratiche ed orale, purchè abbiano conseguito non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Delle operazioni degli esami viene redatto, giorno per giorno, un processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Visto:

Il Capo del Governo
Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

ALLEGATO 3° (Art. 59).

Condizioni di sicurezza per i trasporti delle sostanze tossiche che si trovano allo stato gassoso o che per essere utilizzate devono passare allo stato di gas o di vapore indicate nell'elenco allegato al Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

§ I. — CONDIZIONAMENTO DELLE SOSTANZE.

1. *Cianuri alcalini* (n. 5 dell'elenco): in recipienti metallici, a tenuta ermetica con coperchio a giunzione saldata o aggrappata per tutto il contorno, ovvero a piastra di chiusura con guarnizione, e contenuti in recipienti di legno ben connessi, dello spessore di almeno un centimetro.

* * *

2. *Cloropicrina* o *nitrocloroformio; Cianogeno*, bromuro o cloruro di: *etere ciano-carbonico; isonitrili* (nn. 7, 8, 9, 11 dell'elenco): in recipienti inattaccabili dalla sostanza, a pareti robuste, a chiusura ermetica in modo da impedire che sfuggano i liquidi o i loro vapori qualunque sia la posizione del recipiente, e riposti in casse robuste, provviste di coperchio e di maniglie ed imbottite di materia inorganica come scorie laniformi, terra d infusori o simili, e del peso complessivo lordo di non oltre kg. 50 per recipiente. Le casse e i recipienti dovranno portare: una striscia nera in vernice; la indicazione «Veleno» e il disegno in nero di un teschio.

* * *

3. *Benzina* contenente composti organo metallici o altre sostanze tossiche; *solfuro di carbonio* (n. 4 e 12 dell'elenco): sono ammessi:

a) recipienti di latta a pareti piane della capacità fino a litri 20, racchiusi in robusta cassa di legno, in numero di due al massimo, del peso lordo complessivo fino a kg. 50;

b) recipienti a parete cilindrica, di robusto lamierino zincato o stagnato, con cerchiature di rinforzo, della capacità fino a litri 200; tappo metallico apribile soltanto a mezzo di chiave speciale, od assicurato con piombo o suggello;

c) recipienti in forte lamiera di ferro, ribadita, zincata, stagnata o anche verniciata, con tappo come sopra e della capacità fino a litri 650.

Il solfuro di carbonio si potrà trasportare solo con i recipienti di cui alle lettere *b*) e *c*), introducendo in ciascuno di essi da 1 a 3 litri di acqua a seconda della capacità.

I recipienti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno portare una striscia rossa a vernice: le casse dei recipienti di cui alla lettera *a*) e in genere gli altri recipienti dovranno portare una etichetta con la indicazione «inflammabili» e «veleni».

I serbatoi montati sopra veicolo (carri serbatoio), oltre che soddisfare alle norme generali di resistenza inerenti al mezzo di trasporto adottato, devono essere muniti degli opportuni organi di sicurezza prescritti per il trasporto di liquidi i cui vapori possono dar luogo a scoppi.

* * *

4. *Disposizioni comuni ai numeri* 2 e 3: Nei casi speciali in cui il recipiente debba essere mantenuto in una data posizione, avrà la base o l'imballaggio così foggiati che il recipienti stesso non possa diversamente venir collocato in modo stabile: inoltre dovrà portare all'esterno ben chiare le necessarie indicazioni.

I recipienti che presentassero anche lievi trapelamenti dovranno escludersi dai trasporti e depositarsi in località isolata e aperta, finchè siano stati riparati o siasi provveduto al ricupero o alla dispersione del liquido, dopo avere reso questo innocuo coi modi più opportuni.

5. Per i gas compressi o liquefatti contenuti in recipienti ad alta pressione: *acido cianidrico; ammoniaca; anidride solforosa; cloro; fosgene* (nn. 1, lett. *b*); 2; 3, lett. *d*); 6, lett. *c*); e 10 dell'elenco): i recipienti destinati al trasporto su via ordinaria, o per ferrovia o per via d'acqua, dei gas compressi o liquefatti devono corrispondere alle prescrizioni contenute nel Regolamento approvato con decreto dei Ministri per i lavori pubblici, per le comunicazioni e per l'economia nazionale, in data 12 settembre 1925, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 232, del 6 ottobre 1925, riguardante le prove e le verifiche periodiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti.

b) *acido cianidrico* (n. 1, lett. *c*) dell'elenco): i recipienti dovranno essere costruiti di buon materiale e corrispondere alle norme generali di sicurezza dei recipienti soggetti a pressione interna di gas. All'atto delle visite detti recipienti potranno essere esaminati dai collaudatori di cui all'art. 2 del citato Decreto min. 12 settembre 1925, i quali avranno anche facoltà di sottoporne un numero sufficiente alla verifica di resistenza, mediante prova idraulica, o caricamento con sopraelevazione di pressione nei termini ammessi per le caldaie a vapore.

§ II. — NORME CONCERNENTI I TRASPORTI

1° *Trasporti per via ordinaria* (veicoli a trazione animale, o meccanica):

a) sostanze per le quali non è prescritta la licenza per il trasporto (art. 4 del Regolamento): per esse devono attuarsi le opportune misure precauzionali per evitare che i liquidi, tracimando o spandendosi per casi fortuiti, possano arrecare danno alle persone: il loro trasporto non è consentito quando debba essere fatto con mezzi che fanno servizio pubblico anche per passeggeri (corrriere postali, autotrasporti);

b) sostanze per le quali è prescritta la licenza per il trasporto (art. 23 del Regolamento): Il loro trasporto non è consentito quando si tratta di mezzi che fanno servizio pubblico anche per passseggeri (corriere postali, autotrasporti).

I recipienti di gas compressi o liquefatti, se caricati in carro scoperto, dovranno essere protetti durante i grandi calori per mezzo di copertoni, stuoie inumidite, ecc.

Non devono trasportarsi promiscuamente gas che, mescolati, possano dare luogo a miscele esplosive o a reazioni violente.

Il trasporto dovrà, in ogni caso, essere fatto sotto la vigilanza di persona abilitata all'impiego di gas tossici a norma dell'art. 26 del Regolamento, che deve essere provvista degli adatti mezzi di protezione per eventuali necessità in caso di pericolo.

Il trasporto e le operazioni di carico e scarico delle sostanze liquide i cui vapori sono tossici e possono, inoltre, dare luogo a incendio o a scoppio, non dovranno effettuarsi prima dell'alba nè dopo tramonto.

* * *

2. *Trasporti per via ferrata*. — I trasporti sulle ferrovie dello Stato sono disciplinati dalle norme contenute nell'allegato 7 alle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose, edizione 1° gennaio 1922. Le stesse norme sono estese ai trasporti che si effettuano sulle altre vie ferrate non appartenenti o non gestite dallo Stato.

3. *Trasporti per via di acqua* (marittimi, fluviali, lacuali). — Nei loro confronti si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento che determina le norme per l'imbarco, trasporto in mare e sbarco, delle materie pericolose, approvato col R. decreto 13 luglio 1903, n. 361, e nelle sue successive modificazioni.

Visto:

Il Capo del Governo
Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

ALLEGATO 4° (art. 26).

N. di matricola ....

PATENTE DI ABILITAZIONE
all'impiego dei gas tossici

rilasciata a..
....
di.......................... nato a..........................
....
il..
domiciliato a..
via..
a seguito della presentazione del certificato di idoneità,
ottenuto il..
col N. di protocollo .... (art. 34 del Regol.)

li .... 19....

IL PREFETTO

....

Firma del titolare

....

Visto per l'autenticità: IL PREFETTO

....

(Dimensioni: cm. 11 per 16).

Visto: *Il Capo del Governo Ministro per l'interno:*
MUSSOLINI.

ALLEGATO 5° (art. 27).

CERTIFICATO MEDICO

RISULTATO DELL'ESAME

subìto dal Signor..

paternità.............................. *luogo di nascita*..............................

a) **Indicazioni fornite dall'interessato.**

	....
Malattie personali pregresse	....
Malattie famigliari pregresse	....
Disturbi soggettivi	....
Abitudini: a sostanze stupefacenti (oppio, morfina, eroina, etere, cocaina, ecc).	....
Abitudini: a tabacco	....
Abitudini: a alcool	....

Dichiaro che le notizie da me date sui miei precedenti personali e famigliari sono vere, complete e fedelmente registrate..

Firma ....

b) **Esito degli esami.**

1. — *Esame somatico.*

1. Stato generale - Cute - Mucose	....
2 Peso e misure	peso: Kg. .... statura: m. .... perim. torac. cm. ....
3. Apparecchio respiratorio (ispezione; palpazione; percussione; ascoltazione)	....
4. Apparecchio cardiovascolare (ispezione; palpazione: percussione; ascoltazione)	....
5. Varici - Cianosi	....
6. Organi addominali	....
7. Linfatici e organi ghiandolari	....
8 Orine	....
9. Sistema nervoso { motilità	....
sensibilità gen.	....
riflessi	....
10. Sintomi psicopatici	....
11. Organi di moto	....

2. — *Esame ottico e otorinoiatrico.*

1. Apparecchio visivo: *a)* rifrazione	occhio destro .... occhio sinistro ....
b) visus	...... id. .... id. ....
c) accomodamento	...... id. .... id. ....
d) visione stereoscopica	....
e) senso dei colori	....
2. Apparecchio auditivo	acuità uditiva: orecchio destro .... orecchio sinistro ....
3. Naso	pervietà .... senso olfattorio ....
4. Faringe e laringe (voce)	....

GIUDIZIO COMPLESSIVO.

....

....

....

....

....

....

Visto:

Il Capo del Governo
Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

ALLEGATO 6° (art. 40, 41, 47).

DOMANDA DI LICENZA PER UTILIZZARE IL GAS TOSSICO

(1) . . . .

Il sottoscritto . . . . autorizzato con D. M. . . . . n. . . . pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. . . . del . . . . a utilizzare il gas tossico (1) . . . . domanda la licenza di utilizzare detto gas, per i seguenti motivi: . . . .

nel (2) . . . .

Le operazioni relative avranno inizio il giorno . . . . alle ore . . . . . o avranno termine il giorno . . . . alle ore (3) . . . . .

Le operazioni sono affidate, per la esecuzione, al direttore tecnico Sig. dott. (4) . . . . e al seguente personale abilitato.

1. . . . . patente di abilitazione n. . . . rilasciata dal Prefetto di . . . . .
2. . . . . idem . . . . idem . . . .
3. . . . . idem . . . . idem . . . .
4. . . . . idem . . . . idem . . . .

(5) . . . .

Unisce a corredo della presente domanda, il foglio delle operazioni e le dichiarazioni prescritte dall'art. (6) . . . . e si obbliga di osservare, oltre le norme e condizioni contenute negli art. (7) . . . . . del Regolamento approvato con il R. D. 9 gennaio 1927, n. 147, relativamente all'utilizzazione del gas tossici, anche quelle che venissero prescritte ai termini dell'art. (8) . .

IL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE

Addì . . . .

Ricevuta la domanda di cui sopra col n. . . . di protocollo

o { rilasciata la licenza N. . . . e annesso foglio di operazioni
  { non rilasciata la licenza per i seguenti motivi: . . . .

Sopraluogo compiuto dal perito Sig. (8) . . . . come da relazione unita.

Avvertita l'Autorità sanitaria di, o il delegato del R. Osservatorio regionale di fitopatologia di (8) . . . . il . . . .

(1) Nome scientifico e commerciale del gas.
(2) Indicare i locali, la nave o la località nella quale si propone l'impiego del gas (art. 40, 41, 47, del regolamento).
(3) Articoli 43 e 50.
(4) Nome del direttore tecnico (art. 6, n. 4).
(5) Notizie relative ai locali (art. 40 e 41) o alla località (art. 47).
(6) Indicare, secondo i casi, o l'articolo 40, nn. 1, 2 e 3, o 47 n. 1.
(7) Articoli 44, 45, 46, 48, 51, 52.
(8) Articoli 42 o 49.
(9) Articoli 41, 43.

Bollo a data della Autorità

Visto:
Il Capo del Governo
Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Foglio N. . . . . . .

ALLEGATO 7° (art. 40, 41, 47).

FOGLIO DELLE OPERAZIONI

annessa alla Licenza N. . . . . . . *in data* . . . . *al Sig.* . . . .
per utilizzazione del gas tossico . . . . *Direttore tecnico Sig. Dott.* . . . .
il giorno . . . . *19* . . *a* . . . .

I		II		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
LOCALI (1)	capacità in mc.	Mezzi di ventilazione		Gas in gr. per 1 m³ ambiente	Se i locali furono preparati come ai nn. 2, 3, 4, 5 dell'art. 44	Se fu adempiuto al disposto del n. 1 dell'art. 4, e delle lett. c, d dell'art. 45 (4)	Ora di inizio della operazione	Ora di inizio e durata della aereazione	Notizie relative alla rioccupabilità dei locali (5)	Ora in cui ha termine l'operazione	*Annotazioni*
		naturale (2)	artificiale e indiretta (3)								

IL DIRETTORE TECNICO

(firma) . . . .

(1) Identificazione dei locali o della località.
(2) Finestre o aperture e loro numero.
(3) Ventilatori, aspiratori, propulsori, iniettori d'aria calda o di vapore, ecc.
(4) Nel caso di impiego di gas in aperta campagna, si omettono le indicazioni di cui alle colonne II, IV, VII e VIII; nella colonna V si indichi se fu adempiuto al disposto dell'art. 51, lettere c, d, e.
(5) Indicare in base a quale criterio fu concessa la rioccupabilità (neutralizzazione, esame dell'aria ambiente, controllo con animali sensibili, ecc.) e l'ora in cui fu concessa.

Visto:
Il Capo del Governo
Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

ALLEGATO 8° (art. 42, 49)
(*registro a « madre e figlia »*)

LICENZA DI UTILIZZARE IL GAS TOSSICO

(*madre*) (1) . . . . N. . . .

Vista la domanda in data . . . ., n. . . . del sig. (2) . . . .
con la quale si richiede la licenza di utilizzare il gas tossico (1) . . . .
nei locali (3) . . . .
nella località (4) . . . .

si concede:

al sig. (2) . . . . di utilizzare il gas tossico (1) . . . .
nella quantità di gr. . . . . per ogni metro cubo di spazio ambiente, ne. . seguent. . local. .
(5) . . . .
. . . .
a mezzo del seguente personale dipendente dallo stesso sig. (2) . . . .

Direttore tecnico: sig. . . . .

Operatori

1. . . . . munito di patente n. . . . rilasciata dal Prefetto di . . . .
2. . . . . id. . . . . id. . . . .
3. . . . . id. . . . . id. . . . .
4. . . . . id. . . . . id. . . . .

sotto la osservanza delle condizioni e norme contenute nel Regolamento approvato con il Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, nonchè delle seguenti altre: (6) . . . .
. . . .

Rilasciato il foglio delle operazioni n. . . . . . .

Bollo dell'Autorità

Addì . . . . 19 . . .

Il (7) . . . .
. . . .

(1) Nome scientifico e commerciale del gas tossico.
(2) Nome del titolare dell'autorizzazione (art. 6).
(3-4) Indicazione dei locali o della località (art. 40, 41 e 47 del Regolamento - vedasi domanda di licenza).
(5) Specificazione dei locali (art. 40 e 41) o della località (art. 47).
(6) Art. 42 e 49.
(7) Autorità che rilascia la licenza (di P. S. o di Porto).

ALLEGATO 8° (art. 42, 49).

LICENZA DI UTILIZZARE IL GAS TOSSICO

(*figlia*) (1) . . . . N. . . . . . .

Vista la domanda in data . . . ., n. . . . del sig. (2) . . . .
con la quale si richiede la licenza di utilizzare il gas tossico (1) . . . .
nei locali (3) . . . .
nella località (4) . . . .

si concede:

al sig. (2) . . . . di utilizzare il gas tossico (1) . . . .
nella quantità di gr. . . . . per ogni metro cubo di spazio ambiente, ne. . seguent. . local. .
(5) . . . .
. . . .
a mezzo del seguente personale dipendente dallo stesso sig. (2) . . . .

Direttore tecnico: sig. . . . .

Operatori:

1. . . . . munito di patente n. . . . rilasciata dal Prefetto di . . . .
2. . . . . id. . . . . id. . . . .
3. . . . . id. . . . . id. . . . .
4. . . . . id. . . . . id. . . . .

sotto la osservanza delle condizioni e norme contenute nel Regolamento approvato con il Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, nonchè delle seguenti altre: (6) . . . .
. . . .

Rilasciato il foglio delle operazioni n. . . . . . .

Bollo dell'Autorità

Addì . . . . 19 . . .

Il (7) . . . .
. . . .

(1) Nome scientifico e commerciale del gas tossico.
(2) Nome del titolare dell'autorizzazione (art. 6).
(3-4) Indicazione dei locali o delle località (art. 40, 41 e 47 del Regolamento - Vedasi domanda di licenza).
(5) Specificazione dei locali (art. 40 e 41) o della località (art. 47).
(6) Art. 42 e 49.
(7) Autorità che rilascia la licenza (di P. S. o di Porto).

Visto:

Il Capo del Governo
Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

ALLEGATO 9° (art. 53).

UTILIZZAZIONE DI GAS TOSSICI NELL'IMPIANTO FISSO

appartenente al Signor . . . . *in* . . . .

Decreto Ministeriale di approvazione in data . . . . n. . . . . . pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » **del Regno in data** . . . . n. . . . . .

GAS TOSSICO UTILIZZATO		OGGETTI TRATTATI	GAS TOSSICO UTILIZZATO	DURATA DEL TEMPO		OSSERVAZIONI e visti della Autorità di P. S.
Num.	Data		Nome e quantità in peso per 1 mc. ambiente	di esposizione al gas	di aereazione	

Visto:
Il Capo del Governo
Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1927.
Attivazione del nuovo catasto pei Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Adria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto le leggi 1° marzo 1886, n. 3682; 21 gennaio 1897, n. 23, e successive, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto e per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto delle imposte, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto di Adria (provincia di Rovigo);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682; 21 gennaio 1897, n. 23, e successive, avrà effetto dal giorno 1° maggio 1927 pei Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Adria (provincia di Rovigo), e da tale data cesserà per il detto ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COLONIE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le colonie ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, il giorno 5 maggio 1927, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 7 aprile 1927, n. 582, riflettente la proroga di termini per la importazione in esenzione da dazio doganale dei pomodori e dell'uva fresca da tavola, di provenienza dalle Colonie italiane.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota del 9 maggio 1927, Anno V, ha inviato alla Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 609, riguardante l'ammissione degli ufficiali della M.V.S.N. alla assegnazione degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 39).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	360229	17.50	Barbieri *Giulio* di Luigi, domic. a Padova, vincolata.	Barbieri *Pietro* di Luigi, domic. a Padova, vincolata.
»	536905	35 —	Barbieri *Giulio* di Luigi, domic. a Savona, (Genova), vincolata.	Barbieri *Pietro* di Luigi, domic. a Savona (Genova), vincolata.
Cons. 5 %	262936	65 —	Zucchetti *Pierina* fu Francesco, minore, sotto la p. p. della madre *Leonetti* Virginia di Francesco, domic. a Scopello (Novara).	Zucchetti *Ida* di Francesco, minore, sotto la p. p. della madre *Lometti* Virginia di Francesco, domic. a Scopello (Novara).
3.50 %	220491	479.50	Eredità giacente di Cambiaso Carlo-Giuseppe fu Michelangelo in Genova, con usufr. vital. a Gaziello *Camilla* fu Carlo, moglie di Luigi Franchini, domic. a Genova.	Intestata come contro, con usufr. vital. a Gaziello *Maria-Anna-Camilla* fu Carlo, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 % »	242980 261819	440 — 125 —	Figli *nati e nascituri* di Marzola Gaetano fu Marco, domic. a Portomaggiore (Ferrara). La seconda rendita è con usufr. vital. a Marzola Gaetano fu Marco, domic. come sopra.	Figli *nascituri* di Marzola Gaetano ecc. come contro. La seconda rendita è con usufrutto vital. come contro.
»	386024	600 —	Barba Luigi di *Francesco*, minore sotto la curatela speciale di Martone Ferdinando fu Vincenzo, domic. a Napoli.	Barba Luigi di *Ferdinando*, minore ecc. come contro.
3.50 %	606747	31.50	Lo Bue *Costantino* fu Francesco, minore, sotto la tutela legale della madre Imbrò Antonina, nubile, domic. a Palermo.	Lo Bue *Gaetano-Costantino* fu Francesco, minore ecc. come contro.
»	140697	77 —	*Iota* Giovanni fu Amodio, domic. a Macchia Valfortore (Campobasso).	*Tota* Giovanni fu Amodio, domic. come contro.
Cons. 5 %	247811	95 —	Ramella *Volta Edoardo* e Daniele fu Michele, minori sotto la p. p. della madre Serra Rosina di Agostino, ved. Ramella *Volta* Michele, domic. a Parigi.	Ramella *Votta Leone-Edoardo* e Daniele fu Michele, minori sotto la p. p. della madre Serra Rosina di Agostino ved. Ramella *Votta* Michele, domic. a Parigi.
3.50 %	244748	56 —	Descalzi *Maria* fu Nicola, minore, sotto la p. p. della madre Brignole Vittoria fu Giambattista, domic. a Chiavari (Genova).	Descalzi *Emilia-Francesca*, fu Nicola, minore ecc. come contro.
»	630086	87.50	Loero *Mario* fu Gerolamo, minore sotto la p. p. della madre Falcone Eugenia fu Carlo, ved. Loero, domic. a Chiavari (Genova), con usufr. vital. a Falcone Eugenia fu Carlo, ved. di Loero Gerolamo, domic. a Chiavari (Genova).	Loero *Giuseppe-Mario* fu Gerolamo, minore ecc. come contro, con usufr. vital. come contro.
Buono Tesoro settennale 1ª serie	2012	Cap. 15,000 —	Sanvenero Olga di Eugenio, *minore sotto la p. p. del padre.*	Sanvenero Olga di Eugenio.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 maggio 1927 - Anno V

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Direzione generale delle Poste e dei Telegrafi – Servizio VII

CASSE DI RISPARMIO POSTALI E BUONI POSTALI FRUTTIFERI

Resoconto del movimento dei risparmi e dei buoni postali a tutto il mese di dicembre 1926.

OPERAZIONI ORDINARIE (libretti nominativi e di beneficenza).

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati estinti, smarriti, prescritti e annullati	Rimasti in corso	Depositi	Rimborsi
	1	2	3	4	5	6
Mese di dicembre	19	34,349	24,879	9,470	164,163	238,334
Mesi precedenti	—	486,817	321,489	165,328	2,210,640	2,508,647
Somme totali dell'anno in corso	19	521,166	346,368	174,798	2,374,803	2,746,981
Anni 1876-1925	10,850	27,182,559	20,345,427	6,837,132	126,495,560	99,080,181
Somme complessive	10,869	27,703,725	20,691,795	7,011,930	128,870,363	101,827,162

	MOVIMENTO DEI FONDI — SOMME IN AUMENTO			
	Depositi	Interessi capitalizzati	Premi	Somme complessive (col. 7, 8 e 9)
	7	8	9	10
Mese di dicembre	162,783,062.02			
Mesi precedenti	2,622,975,291.83			
Somme totali dell'anno in corso	2,785,758,353.85	286,964,708.41		3,072,723,062.26
Anni 1876-1925	40,862,077,184.14	2,449,994,824.35	7,931,000 —	43,320,003,008.49
Somme complessive	43,647,835,537.99	2,736,959,532.76	7,931,000 —	46,392,726,070.75

	Segue: MOVIMENTO DEI FONDI — SOMME IN DIMINUZIONE			
	Rimborsi	Prescrizione	Somme complessive (col. 11 e 12)	Rimanenza (differenza fra le colonne 10 e 13)
	11	12	13	14
Mese di dicembre	344,759,243.31		344,759,243.31	
Mesi precedenti	3,079,042,851.73		3,079,042,851.73	
Somme totali dell'anno in corso	3,423,802,095.04		3,423,802,095.04	9,686,637,301.39
Anni 1876-1925	33,273,614,142 —	8,672,532.32	33,282,286,674.32	
Somme complessive	36,697,416,237.04	8,672,532.32	36,706,088,769.36	

LIBRETTI AL PORTATORE (1).

	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
	Di prima emissione rinnovati e duplicati 1	Ultimati estinti, smarriti prescritti e annullati 2	In corso (diff. 2 e 3) 3	Depositi 4	Rimborsi 5
Mese di dicembre	510	199	311	2,358	3,064
Mesi precedenti	6,604	2,126	4,478	30,655	32,619
Somme totali dell'anno in corso	7,114	2,325	4,789	33,013	35,683
Anni 1915-1925	70,757	31,499	39,258	264,205	241,678
Somme complessive	77,871	33,824	44,047	297,218	277,361

	MOVIMENTO DEI FONDI			
	SOMME IN AUMENTO			
	Depositi 6	Interessi capitalizzati 7	Premi 8	Somme complessive (col. 6, 7 e 8) 9
Mese di dicembre	1,979,593.20			
Mesi precedenti	25,607,809.56			
Somme totali dell'anno in corso	27,587,402.76	777,433.05		28,364,835.81
Anni 1915-1925	188,527,795.85	4,123,966.29	69,000 —	192,720,762.14
Somme complessive	216,115,198.61	4,901,399.34	69,000 —	221,085,597.95

	Segue: MOVIMENTO DEI FONDI			
	SOMME IN DIMINUZIONE			
	Rimborsi 10	Prescrizioni 11	Somme complessive (col. 10 e 11) 12	Rimanenze (differenze fra le col. 9 e 12) 13
Mese di dicembre	2,770,099.14		2,770,099.14	
Mesi precedenti	26,800,784.53		26,800,784.53	
Somme totali dell'anno in corso	29,570,883.67		29,570,883.67	31,024,061.14
Anni 1915-1925	160,485,558.26	5,094.88	160,490,653.14	
Somme complessive	190,056,441.93	5,094.88	190,061,536.81	

OPERAZIONI GIUDIZIARIE.

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze (differenze tra le col. 5 e 7)
	Emessi 1	Ultimati 2	In corso (differ. 2 e 3) 3	Quantità 4	Importo 5	Quantità 6	Importo 7	8
Mese di dicembre	2,845	1,347	1,498	3,512	6,701,955.67	3,414	8.142,139.49	
Mesi precedenti	24,344	17,215	7,129	33,853	72,145,702.70	33,130	65,621.125.35	
Somme totali dell'anno in corso	27,189	18,562	8,627	37,365	78,847,658.37	36,553	73,763,264.84	5.084 393.53
Anni 1883-1925	407,238	266.822	140,416	1.754,357	1,280,711,734.12	2,492,444	1,199,490,620.98	81.221,113.14
Somme complessive	434,427	285,384	149,043	1,791,722	1,359,559.392.49	2,528,997	1,273,253,885.82 (1)	86.305,506.67

(1) Compresa prescrizione in L. 647,818.16.

BUONI POSTALI FRUTTIFERI.

	QUANTITÀ DEI BUONI							
	EMESSI				PAGATI			
	Da L. 100 1	Da L. 500 2	Da L. 1000 3	Da L. 5000 4	Da L. 100 5	Da L. 500 6	Da L. 1000 7	Da L. 5000 8
Mese di dicembre	11,565	8,427	18,094	3,485	14,629	11,362	27,469	3,904
Mesi precedenti	177,782	131,208	312,335	59,535	97,794	79,926	182,448	20,731
Somme totali dell'anno in corso	189,347	139,635	330,429	63,020	112,423	91,288	209,917	24,635
Anno 1925	152,846	146,320	377,570	18,473	34,300	29,61	66,635	1,943
Somme complessive	342,193	285,955	707,999	81,493	146,723	120,899	276,552	26,578

	MOVIMENTO DEL CAPITALE			CONTO DEGLI INTERESSI			Rimanenza totale per capitale ed interessi
	Importo dei buoni emessi 9	Importo dei buoni pagati 10	Importo dei buoni rimasti a pagare 11	Interessi liquidati 12	Interessi pagati 13	Interessi rimasti a pagare 14	15
Mese di dicembre	40,889,000 —	54,132,900 —			1,155,853.60		
Mesi precedenti	693,392,200 —	335,845,400 —			4,940,671.80		
Somme totali dell'anno in corso	734,281,200 —	389,978,300 —	344,302,900 —	15,047,509 —	6,096,525.40	8,950,983.60	353,253,883.60
Anno 1925	558,379,600 —	94,585,500 —	463,794,100 —	4,271,812.70	504,858.20	3,766,954.50	467,561,054.50
Somme complessive	1,292,660,800 —	484,563,800 —	808,097,000 —	19,319,321.70	6,601,383.60	12,717,938.10	820,814,938.10

Buoni in Lire Sterline (taglio unico di 5 sterline).

	Quantità dei buoni		MOVIMENTO DEL CAPITALE			CONTO DEGLI INTERESSI			Rimanenza totale per capitale ed interessi
	Emessi	Pagati	Importo dei buoni emessi	Importo dei buoni pagati	Importo dei buoni rimasti a pagare	Interessi liquidati	Interessi pagati	Interessi rimasti a pagare	
Mese di dicembre	9	69	45 —	345 —			11,14.1		
Mesi precedenti	378	408	1,890 —	2,040 —			37,17.4		
Somme totali dell'anno in corso	387	477	1,935 —	2,385 —	3,525 —	171,18.11	49,11.5	136,4 –	3,661,4 –
Anno 1925	797	2	3,985 —	10 —		13,17.6	1 –		
Somme complessive	1,184	479	5,920 —	2,395 —		185,16.5	49,12.5		

Buoni in Dollari (taglio unico 100 dollari).

	Quantità dei buoni		MOVIMENTO DEL CAPITALE			CONTO DEGLI INTERESSI			Rimanenza totale per capitale ed interessi
	Emessi	Pagati	Importo dei buoni emessi	Importo dei buoni pagati	Importo dei buoni rimasti a pagare	Interessi liquidati	Interessi pagati	Interessi rimasti a pagare	
Mese di dicembre	79	72	7,900 —	7,200 —			158.70		
Mesi precedenti	545	449	54,500 —	44,900 —			537 —		
Somme totali dell'anno in corso	624	521	62,400 —	52,100 —	58,800 —	2,752.70	695.70	2,224 —	61,024 —
Anno 1925	549	64	54,900 —	6.400 —		180.50	13.50		
Somme complessive	1,173	585	117,300 —	58,500 —		2,933.20	709.20		

RIEPILOGO GENERALE DEI LIBRETTI E DEI CREDITI.

Libretti nominativi (1º Quadro)	N. 7,001,811	L. 9,636,271,422.23
» di beneficenza (1º Quadro)	» 10,119	» 50,365,879.16
» al portatore	» 44,047	» 31,024,061.14
» giudiziari	» 149,043	» 86,305,506.67
Totale	N. 7,205,020	L. 9,803,966,869.20
Buoni postali fruttiferi	N. 846,888	L. 820,814,938.10

QUADRI ESPLICATIVI DEL RISPARMIO DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO E DEI LIBRETTI NOMINATIVI DI VECCHIO TIPO, LE CUI CIFRE SONO GIÀ COMPRESE NEL QUADRO DELLE « OPERAZIONI ORDINARIE ».

ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO.

	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
	Di prima emissione rinnovati e duplicati 1	Ultimati estinti, smarriti prescritti e annullati 2	In corso (diff. col. 1 e 2) 3	Depositi 4	Rimborsi 5
Mese di dicembre	910	7,667		1,293	7,260
Mesi precedenti	38,191	74,000		56,103	71,046
Somme totali dell'anno in corso	39,101	81,667	453,258	57,396	78,306
Anni 1890-1925	1,666,382	1,170,558		2,132,072	684,877
Somme complessive	1,705,483	1,252,225		2,189,468	763,183

	MOVIMENTO DEI FONDI — SOMME IN AUMENTO				
	Depositi 6	Interessi capitalizzati 7	Premi 8	Credito dei nuovi libretti emessi in sostituz. di altri esauriti e smarriti 9	Somme complessive (col. 6, 7, 8 e 9) 10
Mese di dicembre	10,520,697.95				
Mesi precedenti	594,533,027.23				
Somme totali dell'anno in corso	605,053,725.18	122,020,738.79			727,074,463.97
Anni 1890-1925	6,688,884,233.30	648,926,599.02	1,500,000 —	131,109,875.11	7,470,420,707.43
Somme complessive	7,293,937,958.48	770,947,337.81	1,500,000 —	131,109,875.11	8,197,495,171.40

	Segue: MOVIMENTO DEI FONDI — SOMME IN DIMINUZIONE			
	Rimborsi 11	Sostituzioni con libretti interni per rimpatriati 12	Somme complessive (col. 11 e 12) 13	Rimanenze (differenze fra le col. 10 e 13) 14
Mese di dicembre	68,685,662.87		68,685,662.87	
Mesi precedenti	587,894,912.05		587,894,912.05	
Somme totali dell'anno in corso	656,580,574.92		656,580,574.92	70,493,889.05
Anni 1890-1925	2,667,348,867.90	1,111,975,616.25	3,779,324,484.15	3,691,096,223.28
Somme complessive	3,323,929,442.82	1,111,975,616.26	4,435,905,059.07	3,761,590,112.33

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719, per la riforma contabile.

	Quantità
Mese di dicembre	82
Mesi precedenti	879
Somma dell'anno in corso	961
Anni 1909-1925	4,704,181
Somma complessiva	4,705,142

Rimasti in corso N. 159,279

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico.

Il giorno 5 maggio 1927, in Trecase, provincia di Napoli, è stato attivato al servizio pubblico con orario limitato di giorno il fonotelegrafo collegato alla ricevitoria telegrafica di Torre Annunziata città.

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruolo di anzianità del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza.

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza, secondo la situazione al 1° gennaio 1927.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità, dovranno essere presentati nel termine di 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - Div. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 12 maggio 1927 - Anno V

Francia	72.29	Oro	355.94
Svizzera	354.52	Belgrado	32.30
Londra	89.657	Budapest (pengo)	3.21
Olanda	7.375	Albania (Franco oro)	357.50
Spagna	325.25	Norvegia	4.74
Belgio	2.555	Svezia	4.93
Berlino (Marco oro)	4.3775	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.595	Danimarca	4.90
Praga	54.75	Rendita 3,50 %	63.90
Romania	11.50	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	97 —	Rendita 3 % lordo	38.325
Peso argentino oro	17.75	Consolidato 5 %	77.675
Peso argentino carta	7.78	Obbligazioni Venezie 3,50 %	63.90
New York	18.447		
Dollaro Canadese	18.44		

ERRATA CORRIGE.

Nella media dei cambi e delle rendite del giorno 6 maggio, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 1927, n. 106, la voce Oro 367.83 deve leggersi 367.38.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.